

TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE
RELAZIONE DEL PROFESSIONISTA INCARICATO

Procedura N. 1140/2017 Registro V.G.
GIUDICE DELEGATO: Dott.ssa Song Damiani

RICORRENTI

Concetta Arena e Luciano Raffaele Scarfone

Piano sotteso alla Proposta di Accordo con i Creditori
ai sensi della Legge 27 gennaio 2012 n. 3



Sommario

1. PREMESSA

2. DATI ANAGRAFICI DEI RICORRENTI

- Tabella 1: dati anagrafici dei Ricorrenti

3. ESPOSIZIONE DELLA SITUAZIONE DEBITORIA, PATRIMONIALE E FINANZIARIA

- Informazioni di carattere generale
- Indicazione delle cause del sovra-indebitamento
- Veridicità dei dati
- Situazione debitoria Ricorrente 1
- Situazione debitoria Ricorrente 2
- Incapacità dei Ricorrenti ad adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte

4. INDICAZIONE DEI BENI MOBILI E IMMOBILI DEI RICORRENTI

- RICORRENTE 1 (Scarfone) : Elenco beni mobili
- Elenco beni mobili registrati;
- Elenco beni immobili
- RICORRENTE 2 (Arena)
- Elenco beni mobili



- Elenco beni mobili registrati
- Elenco beni immobili
- Elenco beni mobili in comune tra i ricorrenti
- Atti di disposizione interventi negli ultimi 5 anni

5. ESPOSIZIONE DELLA PROPOSTA

- Tabella : compenso all'Organo Gestore della crisi ed altre spese di giustizia
- Tabella: Determinazione della percentuale di soddisfazione proposta per ciascun debito
- Esposizione analitica dei piani di rientro per il rimborso di ciascuno dei finanziamenti sopra elencati
- Giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dai Ricorrenti a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza dell'accordo rispetto all'alternativa liquidatoria
- Modalità di pagamento delle rate previste dal Piano
- Giudizio finale in merito alla fattibilità del Piano

6. ATTESTAZIONE

ALLEGATI



PREMESSA

La sottoscritta avv. Roberta Capri iscritta all'Ordine degli Avvocati di Lamezia, con studio in Catanzaro, alla Via F. Crispi, 174 pec: *roberta.capri@pec.giuffre-it*, in data 08.05.2019 è stata nominata dal Giudice Delegato alla procedura, Dott.ssa Damiani Song, quale professionista incaricato di assolvere le funzioni di Organismo di composizione della crisi, ai sensi dell'art. 15, comma 9, della Legge 27 gennaio 2012, n. 3, nell'ambito della procedura di composizione della crisi da sovra-indebitamento richiesta congiuntamente, con ricorso promosso, da:

- **CONCETTA ARENA e LUCIANO RAFFAELE SCARFONE** entrambi domiciliati presso lo studio dell'avv. Concetta Nunnari sito in Catanzaro alla Via Vico II Corso Mazzini, 2 e altresì rappresentati congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Grazia Scarfone ; coniugi in regime patrimoniale di separazione legale dei beni.

La sottoscritta, in relazione alla nomina per l'incarico di cui sopra dichiara e attesta preliminarmente:

- di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 della L.F.;
- di non essere legato al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione, da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- di non essere in una delle situazioni previste dall'art. 2399 c.c., vale a dire: di non essere interdetto, inabilitato, fallito o condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi (condizioni previste dall'art. 2382 C.C.);



- di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado dei proponenti;
- di non essere legato ai proponenti da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne possano compromettere l'indipendenza;
- di non avere prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo.

Lo scrivente attesta altresì che ricorrono i presupposti di cui all'art. 7 Legge n. 3 del 27 gennaio 2012 e cioè che i ricorrenti:

- a) risultano essere in stato di sovra-indebitamento così come definito dal comma 2 lett. a) dell'art. 6 della legge n. 3 del 27 gennaio 2012;
- b) hanno fornito tutta la documentazione utile a ricostruire compiutamente la propria situazione economico-patrimoniale;
- c) non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quella qui in esame;
- d) non hanno fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ad uno dei procedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis della Legge n. 3 del 2012;
- e) non hanno subito, per cause ad essi imputabili, provvedimenti di impugnazione o di risoluzione dell'accordo del debitore, ovvero revoca o cessazione del piano del consumatore.

premesse che i ricorrenti:

- si trovano in stato di sovra-indebitamento, versando in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte;
- si trovano altresì in una situazione di incapacità di attendere regolarmente alle proprie obbligazioni;



- ai sensi dell'art. 7 della Legge 27 gennaio 2012, n. 3, possono proporre ai propri creditori, con l'ausilio degli Organismi di composizione della crisi di cui all'art. 15, aventi sede nel circondario del Tribunale competente ai sensi dell'art. 9, comma 1, un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che assicuri il regolare pagamento dei crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 c.p.c. e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali, preveda scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi e indichi le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti e le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni,

Lo scopo del presente incarico è quello di:

- predisporre, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 9 della Legge n. 3 del 2012, un piano sotteso alla proposta di Accordo che preveda la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti con modalità e previsioni tali da garantire la fattibilità dell'accordo e che soddisfi, altresì, nel complesso, i requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 della Legge n. 3 del 2012;
- verificare la veridicità dei dati contenuti nella proposta e negli allegati, ai sensi dell'art. 15, comma 6, della legge n. 3 del 2012;
- rilasciare l'attestazione di fattibilità del piano di cui all'art. 9, comma 2, della legge n. 3 del 2012.

Il piano sotteso alla proposta di Accordo è corredato da tutta la documentazione prevista dall'art. 9, comma 2, della Legge n. 3 del 2012 ed in particolare:

- A. dall'elenco di tutti i beni di proprietà dei debitori, supportato da copia dei relativi atti di provenienza;
- B. dall'elenco analitico di tutti i beni mobili del debitore;
- C. dall'elenco analitico di tutti i creditori;
- D. dall'elenco analitico di tutti i debiti;



E. dall'elenco analitico dei piani di rimborso dei debiti;

2. DATI ANAGRAFICI DEI RICORRENTI

Tabella 1:

	RICORRENTE 1	RICORRENTE2
Titolo	Sig.	Sig.ra
Cognome	Scarfone	Arena
Nome	Luciano Raffaele	Concetta
C.F.	SCRRFL53T13C52Q	RNACCT55S70C352B
Comune di Nascita	Catanzaro	Catanzaro
Data di nascita	13.12.1953	30.11.1955
Comune di residenza	Catanzaro	Catanzaro
Indirizzo di residenza	████████████████████	████████████████████
Cap	88100	88100
Regime patrimoniale di coniugio	Separazione dei beni	Separazione dei beni
Situazione occupazionale		

3. ESPOSIZIONE DELLA SITUAZIONE DEBITORIA, PATRIMONIALE E FINANZIARIA

I due Ricorrenti, hanno fornito le informazioni necessarie a redigere una accurata relazione sulla propria situazione debitoria, patrimoniale e finanziaria, in maniera tale da permettere sia all'Organo giudicante, che a tutti i creditori coinvolti, di poter decidere sull'accoglimento o meno della presente proposta, con piena cognizione di causa.

Le informazioni fornite dai ricorrenti sono di seguito riassunte.



Informazioni di carattere generale

Il Sig. Raffaele Luciano Scarfone, titolare dell'attività di commercio al dettaglio di mobilio, denominato "Mobil Stile Scarfone", sito in Catanzaro al Viale Magna Grecia n. 166, sin dal 1976, cessava la predetta attività nel 2013, a causa di un calo del fatturato, dovuto probabilmente anche all'apertura di numerosi negozi di arredo a basso costo nei centri commerciali sorti in quegli anni. La predetta crisi economica dunque non gli permetteva di far fronte alle obbligazioni assunte - prestiti sottoscritti tra il 2004 e 2006 mentre l'attività era nel pieno delle sue potenzialità - e neppure al pagamento delle spese correnti.

Il sig. Scarfone, per meglio specificare, aveva fatto accesso al credito accendendo prestiti e mutui grazie anche alla fideiussione della coniuge (ricorrente 2) e delle figlie e ciò con l'intento di costruire un immobile sul terreno di proprietà della coniuge.

I ricorrenti poi, prestavano fideiussione, per garantire un finanziamento con Artigiancassa SPA, finalizzato a finanziare la società costituita dalle figlie, [REDACTED] denominata "Scarfone& Figlie srl" ed effettivamente costituita nel 2006, di cui il sig. Scarfone, detiene il 70% (valore capitale sociale pari ad €. 50.000,00 e quindi pari ad €. 35.000,00).

Negli anni, il sig. Scarfone, accumulava oltre ai debiti con le banche anche quelli nei confronti di Equitalia Sud SpA e Soget SpA come nel prosieguo saranno dettagliatamente elencati. Il ricorrente poi, a seguito di un grave attacco cardiaco, decideva di chiudere la ditta individuale mantenendo esclusivamente le quote societarie della "Scarfone& Figlie srl", della quale però decideva di occuparsene personalmente, pur senza fine di lucro e infatti ne diventava l'amministratore senza pretenderne un compenso.



La signora Arena Concetta, Ricorrente 2, invece, non ha mai svolto alcuna attività lavorativa, essendosi occupata esclusivamente della famiglia pur garantendo il proprio apporto al nucleo familiare ed alle attività del coniuge prestando garanzie e fideiussioni bancarie attraverso il proprio patrimonio immobiliare e ciò, soprattutto nel momento di crisi economica abbattutosi sull'attività del marito prima e delle figlie in un successivo momento. Pertanto, anche la sig.ra Arena, oltre ad accumulare debiti relativi alle garanzie prestate con gli istituti di credito, ne registrava degli altri sorti a causa della gestione degli immobili e dei relativi tributi che chiaramente, prima della crisi economica dell'attività commerciale del marito riusciva a sostenere senza alcun problema, tenuto anche conto dei canoni di locazione che la stessa percepiva dai predetti immobili di sua proprietà.

Indicazione delle cause del sovra-indebitamento

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a), legge n. 3 del 2012, per sovra-indebitamento si intende:

“la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere alle proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”.

Il sovra-indebitamento dei ricorrenti è da ascrivere alla contrazione delle complessive capacità reddituali del nucleo familiare successiva alla crisi dell'attività commerciale del sig. Scarfone nonché dell'attività delle figlie forse mai decollata.

Di seguito si forniscono dettagliati ragguagli circa l'attuale stato di indebitamento, di modo tale da fornire all'Organo giudicante tutti gli elementi utili ad una quanto più accurata possibile valutazione dello stato di sovra-indebitamento in essere.



A tal proposito si forniscono le informazioni relative alle esposizioni contratte dal debitore in relazione alle quali, di seguito, si riporta un prospetto sintetico. Al perdurare dunque dell'incapacità dei ricorrenti di onorare le obbligazioni assunte, conseguivano le azioni esecutive intraprese dagli istituti di credito nelle quali intervenivano successivamente anche gli agenti della riscossione, sino a giungere al pignoramento dei beni dei ricorrenti ed alla loro messa in vendita, nelle procedure esecutive, a tutt'oggi pendenti presso il Tribunale di Catanzaro Rg. 181/14 (Maior srl/Scarfone), Rg 174/15 (Juno 2 srl/Scarfone+2) e Rg 176/15 (Juno 2/Arena+1).

Veridicità dei dati

Per quanto verificato sulla base della documentazione consegnata allo scrivente dal Debitore e di quella ulteriormente acquisita, è possibile dichiarare che i ricorrenti hanno contratto debiti per complessivi **Euro 1.351.561,78** così distinti:

SITUAZIONE DEBITORIA RICORRENTE 1

La posizione debitoria complessiva del Ricorrente 1 Scarfone Luciano Raffaele, ammonta ad €. 644.978,57 per come di seguito elencato:

SCARFONE elenco CREDITORI

[REDACTED] € 78.418,05 in privilegio ed € 13.813,80 in chirografo
 [REDACTED] € 4.569,93 in privilegio ed € 1.835,70 in chirografo
 [REDACTED] 4 in privilegio ed € 1.911,50,
 [REDACTED] € 484.919,44 in privilegio;
 [REDACTED] € 9.375,00 in chirografo,
 [REDACTED] € 6.326,40 in chirografo;
 [REDACTED] € 11.391,83 in chirografo;
 [REDACTED] € 29.301,38.



La posizione debitoria complessiva della Ricorrente 2 Arena ammonta ad €. 672.531,83 per come di seguito elencato:

ARENA ELENCO CREDITORI

[REDACTED] € 10.347,79 in privilegio ed € 51.788,66 in chirografo; [REDACTED] € 33.000,85 in privilegio ed € 1.446,04; [REDACTED] € 89.992,43 in privilegio ed € 1.055,42 in chirografo; [REDACTED] € 457.557,41 in privilegio; [REDACTED] € 9.375,00 in chirografo; BPER € 6.326,40 in chirografo; [REDACTED] € 11.391,83 in chirografo; [REDACTED] € 250,00 in chirografo.

Incapacità dei ricorrenti ad adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte

Nella valutazione delle ragioni dell'incapacità dei ricorrenti ad adempiere alle obbligazioni assunte, un ruolo di rilievo assumono le necessità della famiglia dei predetti, quantificabili nelle spese complessivamente necessarie a far fronte alla soddisfazione dei bisogni primari essenziali dei suoi componenti, quali il diritto alla salute e ad un'esistenza dignitosa.

Da tale punto di vista, tenendo conto che i debitori medesimi vivono attualmente grazie ai proventi di un contratto di locazione avente ad oggetto l'immobile sito in Catanzaro Viale Crotona n. 166/H, locato alla [REDACTED], per un canone mensile pari ad €. 700,00 e atteso che, al di là dell'elencazione effettiva e dettagliata delle spese necessarie al sostentamento dei coniugi, è stabilito che la soglia di povertà per due persone residenti nel meridione in una città di poco meno di 100.000.000 abitanti, quale Catanzaro, è pari ad €



767,92, secondo i dati ISTAT è emerge, **inconfutabilmente, la oggettiva impossibilità dei ricorrenti, di onorare gli attuali impegni finanziari** - a suo tempo assunti in presenza migliori condizioni economiche – per via della verificata, sopraggiunta insussistenza di adeguata capacità reddituale.

INDICAZIONE BENI MOBILI E IMMOBILI DEI RICORRENTI

SCARFONE RAFFAELE LUCIANO: BENI MOBILI

- 1) [REDACTED] acceso dal 1989, attualmente con saldo negativo;
- 2) [REDACTED], acceso nel 1995 attualmente con saldo negativo (conto appoggio mutuo [REDACTED]);
- 3) [REDACTED] acceso nel 2019 attualmente con saldo positivo;

4) QUOTE SOCIETARIE

Quota di €. 35.000,00 pari al 70% del capitale sociale della srl “Scarfone& Figlie”, corrente in Catanzaro al Viale Magna Grecia, 79.

SCARFONE RAFFAELE LUCIANO: BENI MOBILI REGISTRATI:

- 1) Renault veicolo industriale/autocarro targato [REDACTED] del 2005 del valore di circa € 8.000,00;
- 2) Opel corsa/furgone targata [REDACTED] del 2002 del valore di circa € 1.000,00;



3) Honda motociclo targato [REDACTED] del 2001 del valore di circa € 400,00.

SCARFONE RAFFAELE LUCIANO: INDICAZIONE DEI BENI IMMOBILI:

- appartamento sito in Catanzaro, [REDACTED] per la quota del 50% con annesso box in comproprietà con Arena Concetta;
- appartamento sito in Catanzaro, [REDACTED] per la quota del 50% con annesso box in comproprietà con Arena Concetta;
- appartamento sito in Catanzaro, [REDACTED] per la quota del 50% in comproprietà con [REDACTED];
- negozio piano terra sito in Catanzaro Viale Crotone per la quota del 50% in comproprietà con Scarfone Raffaele Luciano;

ARENA CONCETTA: BENI MOBILI

- 1) [REDACTED] c/c n. [REDACTED] acceso nel 2013 chiuso con comunicazione di dell'Istituto in data 3.12.2015;
- 2) [REDACTED] c/c n. [REDACTED] acceso nel 2014 attualmente in essere con saldo positivo;
- 3) Bancoposta n. [REDACTED] con saldo positivo

ARENA CONCETTA: BENI MOBILI REGISTRATI:

- 1) Renault Clio targata [REDACTED] del 2011 del valore di circa € 1.500,00;
- 2) Renault Twingo targata [REDACTED] del 2009 del valore di circa € 900,00;

ARENA CONCETTA: BENI IMMOBILI

- appartamento sito in Catanzaro, [REDACTED], piano terra;
- appartamento sito in Catanzaro, [REDACTED] per la quota del 50% con annesso box in comproprietà con Scarfone Raffaele Luciano;



- appartamento sito in Catanzaro, [REDACTED] per la quota del 50% con annesso box in comproprietà con Scarfone Raffaele Luciano;
- negozio piano terra sito in Catanzaro [REDACTED] per la quota del 50% in comproprietà con Scarfone Raffaele Luciano;
- fabbricato a due piani seminterrato e primo piano sito in Catanzaro [REDACTED] con annesso terreno di mq 13550;

BENI MOBILI COINTESTATI FRA I CONIUGI:

- [REDACTED] /c n. [REDACTED] acceso nel 2004 attualmente in sofferenza (conto appoggio mutui n. rep. [REDACTED])
- deposito sul libretto acceso nella procedura esecutiva immobiliare n. 174/15, di euro € [REDACTED] derivante dai canoni di locazione versati.

Atti di disposizione del patrimonio compiuti negli ultimi 5 anni

Negli ultimi 5 anni i ricorrenti hanno donato alla figlia [REDACTED] un'intera unità immobiliare sita in Catanzaro Lido [REDACTED] nonché una quota pari al 50% di altro appartamento sito sempre in Catanzaro Lido [REDACTED], e precisamente in data 01.08.17.

I predetti atti di disposizione a parere della sottoscritta non hanno in alcun modo depauperato il patrimonio dei Ricorrenti stante il numero degli immobili dagli stessi ancora posseduti il cui valore alla luce delle perizie depositate nelle procedure esecutive è di per se idoneo a soddisfare gli interessi dei creditori.

Ad ogni modo preme evidenziare alla scrivente che il requisito della meritevolezza ormai espunto dalla disciplina del concordato preventivo deve



ritenersi insussistente anche per la predetta procedura, stante la palese analogia del presente procedimento con l'istituto del concordato preventivo (cfr. Cassazione Civile sez. I n° 17834) e Cass. Civile sez. I 28.10.2019 n°27544
Pertanto, la presenza di atti di disposizione patrimoniale, potrà rilevare ai fini del giudizio da compiersi in sede di udienza in ordine “***all’assenza, di iniziative o atti in frode ai creditori ai sensi dell’art 10 c. 3 della L: 3/2012***” e pertanto ci si rimetti sul punto alla valutazione e decisione del Giudicante.

Compenso richiesto dal Gestore della Crisi ex art 14 e ss. D.L. 202/2014

- **€ 5.000,00** Comprensivo di cassa previdenza e Iva come per legge
RIDOTTO DEL 40 % RISPETTO A QUELLO MINIMO

ESPOSIZIONE DELLA PROPOSTA

Il presente Piano di ristrutturazione del sovraindebitamento, sotteso all’Accordo che i ricorrenti intendono proporre ai propri Creditori, è stata elaborato con l’intento di:

a) assicurare ai creditori, dandone inoltre certezza, una quota di rientro del loro credito almeno pari a quella ottenibile con il perdurare dello stato d’insolvenza del Debitore;

b) dare stabilità e certezza al pagamento dei debiti derivanti dal sovraindebitamento, assicurando, comunque, al nucleo familiare del Debitore, un tenore di vita dignitoso;

c) trovare il migliore equilibrio possibile tra reddito disponibile e debito sostenibile, utilizzando le leve individuate dalla Legge n. 3 del 27 gennaio 2012 e successive modificazioni.

In virtù di quanto sopra ed in considerazione delle previsioni circa la possibilità, per i ricorrenti, di poter mantenere una capacità reddituale



all'incirca pari a quella attuale ed in considerazione del fatto che, nel verificare l'effettiva situazione debitoria dei ricorrenti, **giusta ordinanza del GD datata 08.01.2020, lo scrivente Gestore, chiedeva l'esibizione dei contratti di cessione del credito alle società cessionarie** [redacted], **nonché alla società** [redacted] ed intervenute nelle procedure esecutive immobiliari Rg 181/14 – Rg174/15- Rg 176/15 e nei giudizi civili Rg 5890/14 - Rg, 5304/15, Rg 4155/14 RG 4448/15 , che però non hanno provveduto ad esibire alcuna documentazione atta ad individuare l'effettivo valore dell'intervenuta cessione dei crediti, riscontrata la rispondenza dei dati contenuti nella proposta, la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, si ritiene che la proposta di accordo per la composizione della crisi di sovraindebitamento presentata dai Sigg.ri Scarfone e Arena, **possa ritenersi fondatamente attendibile e ragionevolmente attuabile**, stante la ripartizione delle rate e l'abbattimento sensibile del debito complessivo, nelle modalità seguenti:

I ricorrenti intendono definire il Piano **che prevede la soddisfazione di tutti i creditori al 5% (secondo lo schema indicato nella proposta ovvero per**

il	Ricorrente	1	Scarfone	:
	CREDITORI			IMPORTO
1)	[redacted] (parcelle professionali)			€ . 24.245,97
2)	[redacted]			€ . 4.611,59
3)	[redacted]			€ . 320,28
4)	[redacted]			€ . 468,75
5)	[redacted]			€ . 316,32
6)	[redacted]			€ . 569,59
7)	[redacted]			€ 1.435,07
8)	[redacted]			€ <u>251,35</u>
	TOTALE DEBITI RICORRENTE			€ 32.218,92



e per il Ricorrente 2 Arena

CREDITORI	IMPORTO
1 [REDACTED] (parcelle professionali)	€. 22.877,87
2 [REDACTED]	€. 3.106,82
3 [REDACTED]	€. 1.722,34
4 [REDACTED]	€. 468,75
5 [REDACTED]	€. 316,32
6 [REDACTED]	€. 12,50
7 [REDACTED]	€. 569,60
8 [REDACTED]	<u>€. 4.552,39</u>
TOTALE DEBITI RICORRENTE	€. 33.626,59

entro 30 giorni dall'omologa dell'accordo utilizzando le seguenti somme :

- **€ 25.737,08** attualmente depositate sul libretto acceso nella procedura esecutiva immobiliare RG. 174/15, in virtù del pagamento dei canoni di locazione versati, € 25.737,08 secondo il rendiconto depositato dal Custode in data 04.02.20, per come integrato al 09.03.20, salvo aggiunte per i mesi a venire.
- **€ 40.138,43** offerti come finanza esterna dalle figlie dei ricorrenti, [REDACTED] che mettono a disposizione dei propri genitori i loro risparmi e che pertanto intervengono nel predetto piano in qualità di assuntori per la quota di **€ 20.069,22** cadauna.

Le somme saranno corrisposte in un'unica soluzione nel rispetto delle gerarchie dei crediti, sebbene, l'unico credito in prededuzione è il compenso del Gestore della Crisi pari ad **€ 5.000,00** e che in ogni caso, i ricorrenti prevedono un'esecuzione temporale di 30 gg solo con riguardo al fatto che una parte delle somme destinate al piano sono attualmente vincolate nel libretto della proc. es. 147/2015, considerando pertanto un lasso di tempo pari al massimo un mese in cui lo sblocco delle somme da parte del GE dovrebbe verificarsi.

Il pagamento dei creditori e dell'OCC avverrà entro 30 giorni dall'emissione del Decreto di Omologazione del piano proposto



salvo eventuali problematiche afferenti l'estinzione del libretto, dovute a problemi correlati all'epidemia di Coronavirus attualmente presenti e che potrebbero ritardare l'effettuazione di tali operazioni, in ragione di provvedimenti dell'Autorità e di mancanze del personale.

In tal caso si chiede sin d'ora che il Tribunale, dia atto nel provvedimento di omologa di tale possibilità estendendo, in tale denegata ipotesi, il termine di pagamento dei creditori sino al 90° gg dall'omologa, ovvero al diverso termine ritenuto necessario a causa degli ordini delle Autorità Statali, Politiche, Sanitarie ed Amministrative, senza pregiudizio alcuno per i ricorrenti che non dovessero riuscire, per tali cause ad essi non imputabili, a soddisfare le rate presenti nel Piano attraverso l'estinzione del libretto.

Modalità di pagamento delle rate del Piano

Il pagamento di tutte le rate previste a titolo di pagamento nel presente Piano sotteso alla Proposta di Accordo dei ricorrenti avverrebbe mediante bonifico bancario.

Giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dai Ricorrenti a corredo della proposta;

valutazione sull'ammissibilità dell'accordo rispetto all'alternativa liquidatoria.

Sulla scorta delle indagini svolte dal sottoscritto Gestore, nonché del contenuto del Piano sotteso all'accordo di ristrutturazione dei debiti che i ricorrenti intendono proporre ai Creditori, è possibile affermare che la documentazione fornita a corredo della proposta, come integrata, risulta essere completa ed attendibile. Per quanto attiene invece , alla convenienza della proposta rispetto alla percentuale di soddisfazione ipoteticamente



ottenibile in caso di liquidazione del patrimonio, occorre evidenziare quanto segue.

Ancorchè l'art 7 della L. 3/2012 espressamente prevede la falcidia dei creditori privilegiati e titolari di pegno ed ipoteca affidando la valutazione sulla stessa agli Organismi di composizione della Crisi, si evidenzia quanto segue.

Il predetto art 7 espressamente statuisce quanto segue: “ *è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente allorchè ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione come attestato dagli Organismi di Composizione della Crisi?*”.

Orbene, nella proposta inviata dai ricorrenti Scarfone e Arena è prevista una percentuale di soddisfazione dei creditori privilegiati pari al 5% .

Nella proposta di accordo pertanto, i ricorrenti hanno avanzato una proposta che prevede una falcidia dei creditori privilegiati in quanto è ben possibile che il creditore privilegiato si accontenti di una soddisfazione bassa del proprio credito, allorquando la soddisfazione intervenga in un tempo limitato. Nel caso specifico nella proposta inviata da Scarfone e Arena, infatti è prevista la soddisfazione dei creditori privilegiati nella misura del 5% in un tempo non superiore a giorni 30. E' innegabile comunque che nel caso specifico, nell'ipotesi in cui i creditori privilegiati non accettassero la falcidia, sarebbero in ogni caso soddisfatti integralmente avuto riguardo al valore di mercato dei beni dei ricorrenti sui quali insiste la causa di prelazione.

Ma , nel caso in oggetto, i ricorrenti, non si sono limitati ad indicare la sola proposta su richiamata bensì hanno espressamente evidenziato che nella denegata ipotesi in cui i creditori privilegiati non fossero disponibili ad accontentarsi di una percentuale bassa di soddisfazione del proprio credito, si sarebbe provveduto al pagamento dei crediti muniti di privilegio in un arco



temporale non superiore a 10 anni, in deroga a quanto previsto dall'art 8 c. 4 della L 3/2012, secondo quanto da ultimo stabilito dalla **Cassazione con la decisione n° 27544 del 28.10.2019** e, conseguentemente, previo riconoscimento del diritto di voto dei creditori privilegiati sul punto. Da tutto ciò consegue che essendo nella proposta di accordo anche prevista, la soddisfazione integrale dei creditori privilegiati, il Gestore della Crisi, non è tenuto ad effettuare alcuna valutazione sulla eventuale proposta di falcidia dei creditori privilegiati ai sensi dell'art 7 della L. 3/2012 , essendo la decisione rimessa all'esclusiva discrezionalità degli stessi creditori privilegiati.

Infine, sebbene nel caso specifico l'alternativa liquidatoria si appalesi *prima face* più favorevole per i creditori, è innegabile che nel caso in esame la decisione in ordine alla fattibilità economica del piano rispetto alla preferibilità dell'alternativa liquidatoria, debba essere rimessa alla discrezionalità dei creditori. E ciò alla luce di quanto statuito dalla Cassazione a Sez. Unite con sentenza 1521/2013. Con la predetta sentenza, infatti, la Cassazione a SU ha statuito che nella procedura di concordato preventivo, la valutazione sulla fattibilità del piano sotto l'aspetto della convenienza economica, è rimessa esclusivamente ai creditori. Alla luce quindi della palese analogia dell'istituto dell'Accordo di Composizione della Crisi con l'istituto del Concordato Preventivo, la decisione sulla misura di soddisfacimento percentuale offerta dai ricorrenti ai creditori è rimessa esclusivamente agli stessi creditori. Del resto non si può non evidenziare la minore attrazione che il mercato immobiliare oggi riserva alle vendite all'asta, alla luce delle lunghe note tempistiche per gli esperimenti di vendita, il più delle volte destinati a rimanere deserti e spesso aleatori.



Giudizio finale in merito alla fattibilità del Piano

Sulla base delle percentuali di soddisfo indicate per ciascun credito nonché dei piani di rimborso previsti che permettono ai ricorrenti di giungere ad un rapporto rata/reddito sostenibile, è possibile ritenere il presente Piano sotteso alla Proposta di Accordo con i creditori e fattibile e concretamente attuabile.

ATTESTAZIONE

Per tutto quanto sopra, il sottoscritto Gestore della crisi, esaminati:

- i documenti messi a disposizione dai ricorrenti e quelli ulteriormente acquisiti;
- la situazione reddituale e patrimoniale dei ricorrenti;
- lo stato analitico dei singoli debiti quanto ad importo, scaduto, natura e grado dell'eventuale privilegio;
- il contenuto del Piano e della Proposta di Accordo;

ATTESTA

la veridicità dei dati esposti e la fattibilità per i creditori del presente Piano sotteso alla **Proposta di Accordo di ristrutturazione dei debiti** prospettata dai ricorrenti ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 3 del 27 gennaio 2012.

In aggiunta a quanto previsto dall'art. 9, comma 2, della Legge n. 3 del 2012, lo scrivente Gestore della crisi ha acquisito, esaminato e appreso, tra le proprie carte di lavoro, la seguente ulteriore documentazione, che altresì si produce in allegato al presente Piano, parte integrante e sostanziale della Proposta di Accordo:

ALLEGATI DAL N. 1 AL N.26

1. Ultime tre dichiarazioni dei redditi;
2. Elenco dei creditori con indicazione delle somme dovute;
3. Carichi pendenti;



4. Estratti di ruolo [REDACTED]
5. Visure catastali;
6. Visura CCIAA;
7. Autocertificazione veicoli;
8. Comunicazioni banche cedenti;
9. Comunicazioni società cessionarie;
10. Comunicazione Banca D'Italia;
11. Comunicazione CAI;
12. Comunicazione CTC;
13. Comunicazione CRIF;
14. Comunicazione Tribunale sezione fallimentare;
15. Comunicazione CTP;
16. Comunicazione CTR;
17. Comunicazione [REDACTED]
18. Comunicazione [REDACTED]
19. Stato di famiglia ricorrenti;
20. Certificati di residenza ricorrenti;
21. Autocertificazione fabbisogno mensile;
22. Contratto locazione Arena [REDACTED]
23. Sgravio [REDACTED]
24. Documentazione cardiologica;
25. Atto notarile donazione;
26. Atto di compravendita;
27. Verbale di nomina Gestore della Crisi
28. Provvedimento di autorizzazione a richiedere i contratti alle cessionarie
29. istanza accesso dati Cancellerie Trib. Di Catanzaro
30. istanza accesso dati Commissione Trib. Regionale
31. istanza accesso dati Commissione Trib. Provinciale



32. istanza accesso dati TAR
33. richiesta Visura CCIAA
34. richiesta Visura PRA
35. istanza al GD per autorizzazione all'acquisizione documentale
36. sollecito su istanza al GD
36. verbale del primo incontro
37. verbale del 2 incontro
38. richiesta precisazione crediti [REDACTED]
39. richiesta precisazione crediti [REDACTED]
40. richiesta precisazione crediti [REDACTED]
41. richiesta precisazione crediti
42. richiesta precisazione crediti [REDACTED]
43. richiesta precisazione crediti [REDACTED]
44. richiesta precisazione crediti [REDACTED]
45. richiesta precisazione crediti e acquisizione documentale [REDACTED]
[REDACTED]
46. richiesta precisazione crediti e acquisizione documentale [REDACTED]
47. richiesta precisazione crediti [REDACTED]
48. precisazione del credito [REDACTED]
49. Dichiarazione Cessione [REDACTED]
50. certificato vigenza [REDACTED]
51. precisazione crediti [REDACTED]
52. precisazione crediti [REDACTED]
53. Precisazione crediti [REDACTED]
54. Risposta Comm. Trib. Prov.
55. Risposta Comm. Trib Reg.
56. Risposta Canc. Fallimentare
57. Risposta Canc. Proc. Esecuzioni Immobiliari



58. Precisazione credito [REDACTED]
59. Precisazione credito [REDACTED]
Con Osservanza

Catanzaro, 09.03.2020

Il professionista incaricato della Composizione della Crisi

Avv. Roberta Capri

